

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Piacenza
in composizione collegiale

composto dai Magistrati Sigg.

Dott.ssa Marisella Gatti, Presidente

Dott. Gianluigi Morlini, Giudice rel. est.

Dott.ssa Manuela Andretta, Giudice

a scioglimento della riserva differita formulata all'udienza del
7/7/2011, nella causa iscritta al n. 339/2011 R.G.

promossa da

C. M. E. (avv. _____)

contro

Ca. (avv. _____)

lette le memorie depositate dalle parti il 10/8/2011 e 9/9/2011; rilevato che, nella presente controversia, C. M. E. propone reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Giudice del Lavoro ha rigettato un ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, con il quale l'attuale reclamante aveva impugnato il licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro Ca.

Resiste la Ca., in rito e nel merito; ritenuto che, è infondata l'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata dalla difesa della reclamata sul presupposto che detto reclamo sarebbe stato tardivamente depositato dopo i quindici giorni previsti dall'art. 669 terdecies c.p.c.

Invero, risulta per tabulas che il provvedimento qui gravato è stato comunicato alla difesa della C. con biglietto di Cancelleria in data 26/4/2001, e quindi il deposito del reclamo in data 11/5/2011 risulta effettuato esattamente il quindicesimo giorno dopo la comunicazione, nel rispetto quindi del termine legislativamente previsto; considerato che, venendo al merito, i fatti storici alla base del licenziamento sono pacifici.

Risulta infatti che la C., dipendente della Ca., in modo arbitrario e senza le necessarie autorizzazioni da parte dei superiori previste dalla normativa interna, ha ripetutamente aumentato, con otto successive operazioni, il massimale di spesa della propria carta di credito, portandolo da euro 3.000 ad euro 12.000; ed ha inoltre rilasciato a sè stessa ed al proprio coniuge due ulteriori carte di credito, senza nemmeno predisporre la necessaria documentazione contrattuale. Così facendo, la C. ha potuto godere di un massimale di spesa di complessivi euro 18.000, anziché di euro 3.000; ed effettivamente utilizzando il credito concesso, tramite il sistematico impiego delle carte di credito, ha ottenuto una forma di finanziamento attraverso numerosissime operazioni di anticipo contante, che nel corso del 2010 sono consistite in beni 234 prelevamenti per complessivi euro 87.610 (cfr. contestazione disciplinare agli atti).

Risulta pertanto violato il codice interno di comportamento, che fa divieto ai dipendenti di concedere a sé medesimi o al proprio coniuge finanziamenti o qualunque altra forma di agevolazione, dovendo essere dette concessioni necessariamente deliberate da altro dipendente; osservato che, i fatti storici sopra riassunti ed oggetto di analitica contestazione disciplinare, come detto, non sono contestati da parte reclamante, la quale ha giustificato la propria condotta per un verso asserendo la propria non conoscenza delle disposizioni interne contestate; e per altro verso evidenziando le proprie difficoltà economiche, che la difesa della reclamante attribuisce alla necessità di curare gravi patologie proprie e del figlio, mentre la teste F., in base a dichiarazioni rese dalla stessa C., riconduce alla necessità di ripianare investimenti speculativi rivelatisi negativi.

In particolare, nel corposo atto di reclamo e nell'altrettanto corposa memoria conclusiva, la C. svolge sostanzialmente tre ordini di doglianze, deducendo la mancata affissione del codice disciplinare e del codice interno, la tardività della contestazione ed il difetto di proporzionalità della sanzione adottata;

evidenziato che, il reclamo è infondato sotto tutti tra i profili, e ciò per le ragioni già lucidamente e puntualmente esposte dal giudice di prime cure. Specificamente: con riferimento alla pretesa

mancata affissione del codice disciplinare e del codice interno di gruppo, deve osservarsi che i testi informativi G. e F. hanno in realtà confermato che detti codici erano affissi in bacheca. Della genuinità della deposizione di tali testi il Collegio non ha motivi alcuno di dubitare, nonostante le apodittiche contestazioni della difesa reclamante.

In ogni caso e comunque, anche a volere diversamente opinare, risulta dirimente il rilievo per il quale l'arbitrario innalzamento del massimale di carte di credito e l'arbitraria emissione di carte di credito senza seguire le procedure interne, integra un'infrazione il cui disvalore è immediatamente percepibile e direttamente derivante dai doveri comunque imposti al lavoratore dalle disposizioni di carattere generale, ciò che per la pacifica giurisprudenza rende comunque irrilevante l'affissione del codice disciplinare.

La consapevolezza, da parte dell'attuale reclamante, dell'illegittimità del proprio comportamento, oltre che intuitiva in relazione ai fatti sopra descritti, è poi ulteriormente lumeggiata dal fatto che, al fine di occultare detto comportamento, la C. ha addirittura omesso di predisporre la documentazione contrattuale relativa all'emissione delle carte di credito; quanto alla ritenuta tardività della contestazione, si osserva che la banca ha avuto effettiva conoscenza delle condotte contestate solo con la relazione dell'ispettore G. datata 30 settembre 2010 ed all'esito di specifici controlli che erano iniziati nello stesso mese (cfr. all. 6 fascicolo parte convenuta e deposizione teste G.); che la formale contestazione è avvenuta il 21 ottobre 2010; che l'audizione del reclamante è stata effettuata il 29 ottobre 2010; che il licenziamento è stato intimato il 24 novembre 2010.

E' quindi del tutto evidente che, dopo l'effettiva conoscenza dei fatti, il datore di lavoro ha immediatamente reagito, promuovendo il procedimento disciplinare ed irrogando la sanzione del licenziamento a meno di due mesi dall'effettiva conoscenza dell'inadempimento, ciò che rende davvero insostenibile la tesi della reclamante relativa all'acquiescenza della banca all'operato della propria dipendente.

Né può opinarsi, così come nuovamente argomentato dalla difesa reclamante, che la valutazione della tempistica della contestazione debba essere operata con riferimento non già alla reale conoscenza della violazione, bensì alla teorica ed astratta conoscibilità della violazione che la banca avrebbe potuto avere tenendo monitorati i movimenti del conto corrente della dipendente. Ha infatti convincentemente spiegato il giudice di prime cure, opportunamente citando l'insegnamento di Cass. Lav. n. 5546/2010, che "non può ritorcersi a danno del datore di lavoro l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza, ovvero supporre una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente" (nel senso che, in tema di licenziamento per giusta causa, il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, rilevante ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, decorre dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata, e non già dall'astratta percettibilità o possibilità di conoscenza dei fatti stessi, cfr. anche Cass. n. 34584/2007, Cass. n. 21546/207 e Cass. n. 2018/1995); relativamente infine al preteso difetto di proporzionalità della sanzione adottata, certamente la questione più delicata ed opinabile, ad avviso del Collegio risulta persuasiva la motivazione adottata dal giudice monocratico. Deve così ritenersi che il fatto di avere arbitrariamente innalzato il massimale delle carte di credito ed emesso altre carte di credito, dando così "vita ad un sistema, concretamente e reiteratamente utilizzato, di autofinanziamento indebito", rappresenti un comportamento "in grado di minare gravemente l'elemento fiduciario a base del rapporto di lavoro", tanto più in ragione della delicatezza delle funzioni affidate all'operatore bancario. Ciò è ancora più vero se si considera che "si tratta di una pluralità di condotte reiterate, anche a breve distanza, nel tempo" e che "quanto all'elemento intenzionale non può trascurarsi, in senso sfavorevole alla ricorrente, il mancato reperimento dei contratti relativi all'emissione delle carte correlate al conto corrente stato" ed alla documentazione relativa agli aumenti di massimale, ciò che lumeggia come la C. fosse consapevole di porre in essere una condotta illecita.

D'altro canto, inconducente è la difesa della reclamante laddove sottolinea che, avendo la C. ripianato il proprio debito dopo la contestazione disciplinare, non vi è stato danno per il datore. Sul

punto, basta replicare che secondo la consolidata giurisprudenza, qui condivisa e dalla quale non vi è motivo di discostarsi, "in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatico di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti" (ex pluribus, cfr. Cass. n. 16260/2004, Cass. n. 14507/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 2404/2000, Cass. n. 1412/2000, Cass. n. 14567/1999, Cass. n. 6100/1998, Cass. n. 1833/1981).

Addirittura, poi, nell'ambito del settore creditizio il principio deve avere applicazione ancora più rigorosa, poiché "nell'ipotesi di un dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario, rapporto che è più intenso nel settore bancario, deve essere valutata con particolare rigore ed prescindere dalla sussistenza di danno effettivo per il datore di lavoro, venendo minato non solo l'affidamento che quest'ultimo ripone nei confronti del proprio dipendente, ma anche quello, particolarmente delicato, che il pubblico ripone nella lealtà e nella correttezza dei dipendenti e funzionari bancari" (per la pacifica giurisprudenza, cfr. la recentissima Cass. n. 8641/2010, che peraltro ribadisce principi già fatti propri da Cass. n. 20601/2006, Cass. n. 19742/2005, Cass. n. 11674/2005, Cass. n. 5504/2005, Cass. n. 15373/2004, Cass. n. 1475/2004, Cass. n. 6609/2003, Cass. n. 5332/2002, Cass. n. 7193/2001, Cass. n. 154/10907); sottolineato che, in ragione di quanto sopra, il reclamo va rigettato per carenza del fumus boni iuris della domanda cautelare, rimanendo assorbita la tematica del periculum in mora.

Le spese di lite, nonostante la piena soccombenza della C., possono essere integralmente compensate anche nella fase di reclamo, rinvenendosi i motivi di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. in esigenze di giustizia sostanziale, integrate dalla necessità di non penalizzare la parte debole del rapporto, e cioè di una lavoratrice dipendente che ha comunque perso il lavoro .

P.Q.M.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

rigetta il reclamo;

compensa tra le parti le spese di lite.

Piacenza, 13/9/2011

Il Presidente

Dott.ssa Marisella Gatti

Il Giudice estensore

Dott. Gianluigi Morlini

Il Giudice

Dott.ssa Manuela Andretta